



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Legge di Bilancio 2020 - Analisi sulle misure fiscali

Commento

Aver sterilizzato le clausole di salvaguardia dell'aumento dell'IVA è positivo ma sarebbe stata più opportuna ed efficace una rimodulazione delle stesse con particolare riferimento a quelle previste per i beni di lusso. Questo avrebbe consentito di avere maggiori risorse da destinare al taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti e pensionati.

La tassazione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, infatti, nel nostro Paese è insopportabilmente alta. La UIL, in considerazione delle modifiche intervenute sulla tassazione delle persone fisiche (Irpef), che hanno ristretto il campo della progressività ai soli redditi da lavoro e da pensione, ritiene ineludibile una riforma della tassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che ne ridisegni le basi imponibili, gli scaglioni di reddito e le aliquote e che elimini le disuguaglianze fra percettori di reddito da lavoro dipendente e lavoro autonomo.

In tal senso valutiamo come un primo passo positivo lo stop al programmato innalzamento della Flat Tax per i lavoratori autonomi fino a 100mila euro.

Per la UIL è importante che si proceda al riordino della tassazione con una riforma improntata ad una piena progressività che agisca su tutte le tipologie di reddito.

In tal senso, è positiva la creazione di un fondo che abbia lo scopo specifico di alleggerire il carico fiscale dei lavoratori, ma è doveroso sottolineare come la dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021 sia inadeguata per la necessaria revisione del sistema. La UIL chiede al Governo di definire con un confronto col Sindacato l'allocazione di queste risorse, ma questo deve essere solo un primo passo per operare un significativo taglio delle tasse ai lavoratori. La UIL chiede di estendere questa riduzione della pressione fiscale anche ai pensionati che pagano il doppio delle tasse dei loro colleghi europei.

Per la UIL si deve agire in via prioritaria con una misura che incrementi le detrazioni specifiche sia dei redditi da lavoro dipendente che da pensione.

I provvedimenti fiscali e anti evasione, introdotti nella Legge di Bilancio 2020 e nella Legge di conversione del D.L. Fiscale, costituiscono un primo passo per attuare una effettiva attività di contrasto all'evasione fiscale: male endemico del Paese, che crea un *vulnus* al nostro sistema democratico. La strada da percorrere è lunga e complessa, motivo per il quale chiediamo al Governo e al Parlamento di agire sul tema fiscale con maggiore coraggio e determinazione.

Per fare ciò, la UIL chiede al Governo e al Parlamento di intervenire prontamente, istituendo un'authority nazionale anti evasione, aumentando i controlli, ampliando il contrasto di interessi per i servizi alle famiglie, estendendo la ritenuta alla fonte per alcune tipologie di lavoro autonomo, incrociando automaticamente tutte le banche dati della Pubblica Amministrazione e elevando a rango costituzionale lo Statuto dei Diritti del Contribuente.

La proposta della UIL è quella di varare una riforma complessiva del sistema fiscale italiano, assicurando rispetto ai valori democratici di giustizia ed equità, costituzionalmente garantiti.

Sull'insieme di questi temi il Governo deve avviare immediatamente il tavolo di confronto con i Sindacati per definire soluzioni che vadano nella direzione dell'equità e della giustizia.

E' negativo che la Legge di Bilancio non abbia accolto la richiesta della UIL e delle altre Confederazioni di detassare gli aumenti contrattuali. Questo è particolarmente grave perché siamo alla vigilia di una tornata contrattuale che riguarda gran parte dei lavoratori pubblici e privati. La UIL chiede al Governo e al Parlamento di varare una misura di detassazione degli aumenti contrattuali al fine di rendere le buste paga più pesanti con un beneficio per la ripresa dei consumi e il sostegno alla domanda interna.

È positiva l'introduzione di un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incentivare e incoraggiare i pagamenti elettronici, poiché l'utilizzo della moneta elettronica è una soluzione molto efficace per contrastare l'evasione fiscale: male assoluto che affligge il Paese.

Di rilievo l'introduzione dell' "*Analisi del rischio*", che assicurando l'uso effettivo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, misura fortemente sostenuta dalla UIL, può garantire una svolta nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale.

Da molti anni la UIL sostiene la necessità dell'uso effettivo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, strumento dal grande potenziale, che consente di combattere concretamente l'evasione fiscale senza che avvenga alcuna violazione della normativa sulla privacy. È bene ribadire che il nostro sistema di controlli fiscali è già caratterizzato da tecniche

all'avanguardia in grado di consentire livelli di anonimizzazione precisi e protocolli adeguati per la segretezza dei dati sensibili dei contribuenti.

Positiva l'introduzione nel nostro ordinamento della Web Tax, per quanto sul tema sia necessaria una cooperazione tra l'Italia, l'Europa ed altri organismi internazionali, per contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale che coinvolge questo settore.

L'Italia deve battersi affinché l'Unione Europea vada avanti con determinazione sulla Web Tax, perché è doveroso assoggettare alla dovuta tassazione i profitti, anche se prodotti sul Web.

Gli Stati membri dell'Europa devono tassare i profitti dove sono generati, anche se le aziende digitali non abbiano una presenza fisica nel loro territorio. Tutto ciò è necessario sia per contrastare la crescente evasione ed elusione dei colossi del settore, che per riportare equità e concorrenza.

Per quanto concerne la Plastic Tax, è positivo che essa sia stata riformulata accogliendo molte delle proposte avanzate dai Sindacati del settore chimico. È importante, anche per il futuro, affrontare in maniera efficace il tema delle tasse sui prodotti inquinanti, definendo strategie che incentivino strade innovative. E' prioritario stanziare risorse volte ad incentivare gli investimenti per le imprese in settori e prodotti non inquinanti, assistendo le imprese stesse nel processo di transizione, garantendo i livelli di occupazione dei settori interessati.

Analisi

Commi 2-5 “Sterilizzazione IVA 2020”

La legge di bilancio 2020 prevede la sterilizzazione delle clausole IVA per il 2020 e rimodula le clausole di salvaguardia previste per il 2021 e 2022.

Ricordiamo che la clausola per il 2020 prevedeva l’aumento delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti per un maggior gettito pari a circa 23 miliardi di euro. Con la manovra 2020, inoltre, si riduce l’impatto delle clausole previste per il 2021 e 2022 rispettivamente di 9,8 miliardi di euro e 2,9 miliardi di euro.

Di seguito sintetizziamo in tabella le nuove clausole come previste nel Disegno di Legge di Bilancio 2020.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 2021 - 2022			
Incrementi aliquote	2020	2021	2022
Aliquota Ridotta Iva dal 10% al 12% a decorrere dal 2021		5.793	5.793
Aliquota Ordinaria Iva dal 22% al 25% nel 2021 e al 26,4% a decorrere dal 2022		13.110	19.665
Aumento gettito Accise carburanti pari a:		50	300
TOTALE		18.953	25.758
*Valori in milioni di euro			

Comma 7 “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”

Con la Legge di Bilancio 2020, il Governo prevede la creazione di un fondo che ha la finalità di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti, la cui dotazione sarà pari a 3 miliardi di euro per il 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021.

Commi 8 / 10 “Sgravio contributivo nuove assunzioni”

Per il 2020 è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, per tutte quelle imprese con meno di 9 dipendenti che assumano giovani con contratti di apprendistato. È prorogato al 31 dicembre 2020 lo sgravio contributivo, pari al 50% e per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato.

Comma 98 “Commissione per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi”

Viene costituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Tale Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori.

Si tratta di una misura fortemente sostenuta dalla UIL e da CISL e CGIL anche nella piattaforma fiscale Unitaria, poiché la conoscenza dei sussidi ambientalmente importanti, siano essi dannosi o favorevoli, rappresenta un impegno per la realizzazione di politiche ambientali ed economiche ambiziose ed efficienti. In sostanza, per le politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali.

Comma 175 “Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia”

La legge di Bilancio 2020 proroga la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Con la presente legge:

- l'ammontare complessivo di spese sostenibili aumenta da €48mila fino a €96mila per unità immobiliare;
- la percentuale di detrazione applicabile alla spesa per ristrutturazione edilizia aumenta dal 36% al 50% della spesa totale da suddividere in 10 quote annuali di pari importo;
- la percentuale di detrazione applicabile alla spesa per riqualificazione energetica sui singoli immobili aumenta dal 36% al 50% della spesa totale da suddividere in 10 quote annuali di pari importo;
- per alcuni specifici interventi di riqualificazione energetica, quali la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari a classe A, l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, e per interventi di riqualificazione energetica delle parti << non comuni degli edifici condominiali >> di “Istituti autonomi per le case popolari”, la percentuale di detrazione applicabile alla spesa aumenta dal 36% al 65%.

Comma 219 “Bonus facciate”

Con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, la norma dispone una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Comma 288 “Pagamenti elettronici”

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, si stabiliscono le condizioni e le modalità attuative di tale disposizione, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, inoltre, sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura prevista, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. Tale importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La UIL valuta favorevolmente qualsiasi incentivo o misura premiale che incoraggi i pagamenti elettronici, poiché l'utilizzo della moneta elettronica, a discapito del cash, è una soluzione molto efficace per contrastare l'evasione fiscale: male assoluto che affligge il Paese.

Comma 297 “Made in Italy”

Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021. All'attuazione del Piano provvede l'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Positivo valorizzare e tutelare il made in Italy, perché è importante promuovere la cultura, l'arte e l'economia del Paese, dando rilievo alla creatività, alla progettualità, alle competenze e alle specializzazioni delle imprese, così come alla promozione complessiva dell'Italia.

Comma 132 “Esenzione Canone Rai”

A partire dal 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, che non convivano con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, con esclusivo riferimento all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. In caso di abuso, è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, con un importo compreso tra 500 euro e 2.000 euro, per ciascuna annualità evasa.

La UIL valuta favorevolmente l'esenzione dal pagamento del canone prevista in favore di cittadini ultrasettantacinquenni, poiché si tratta di un provvedimento di civiltà e di equità in favore di persone con un basso profilo reddituale.

Comma 634 “Plastic Tax”

Viene istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati “MACSI”, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, di protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed anche i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Ai fini dell'applicazione di suddetta imposta, si considerano MACSI i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione degli stessi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Tale imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale, o dell'introduzione nel medesimo

territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale.

Sono obbligati al pagamento di tale imposta: per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, o il cedente nel caso in cui i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

Non si considera fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche nel caso in cui contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:

- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica; o all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L'accertamento dell'imposta dovuta si effettua sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta.

La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Per quanto concerne i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale. Entro il termine previsto è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

La "Plastic Tax" non è dovuta per quei i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea, o esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI su cui sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea, o l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. Oltre a ciò, l'imposta non è dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI, proveniente da processi di riciclo.

L'imposta non è versata se l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro. Pertanto, in tal caso non si provvede alla presentazione della dichiarazione prevista.

Il pagamento della Plastic Tax è effettuato esclusivamente attraverso il versamento unitario ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Per effettuare il pagamento dell'imposta considerata, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità previste per i diritti di confine. Tale imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali previste dal regolamento (CE) n. 1186/2009.

In ogni caso, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta considerata, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI, per acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni previste in Legge di Bilancio.

Anche la Guardia di finanza effettua le attività di controllo necessarie, avvalendosi delle facoltà e dei poteri di cui dispone.

Per quanto riguarda la Plastic Tax, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. La Plastic Tax è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento.

Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.

Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250.

Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare entro maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione di talune disposizioni in materia di plastic Tax, con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità per il rimborso.

Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Tale credito d'imposta di è riconosciuto fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Attraverso decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego trova le sue fondamenta nella direttiva comunitaria del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE. La ratio è quella arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la dispersione degli stessi nell'ambiente.

È positivo per la UIL che la Plastic Tax sia stata riformulata tenendo conto delle osservazioni fatte dai sindacati del settore chimico. Infatti, da un lato vi è l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, i MACSI, dall'altro un credito di imposta del 10% a cui possono avere accesso le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, per le spese sostenute, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Ad ogni modo, per la UIL, devono essere attuate strategie ulteriori, oltre al credito d'imposta, è prioritario stanziare risorse volte ad incentivare gli investimenti per le imprese ed è bene guidare le imprese stesse nel processo di transizione coinvolgendo tutte le parti sociali, garantendo i livelli di occupazione dei settori interessati.

Comma 677 “Buoni pasto”

Si modifica la lett. c del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR. Viene modificato l'importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente, che è ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni cartacei, mentre è innalzato l'importo da 7 a 8 euro per i buoni pasto elettronici. Per quanto concerne le indennità sostitutive delle somministrazioni

di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, l'importo complessivo giornaliero dei buoni pasto è di 5,29 euro.

Positivo l'aumento dell'importo dei buoni pasto elettronici esente da imposizione e quindi l'incentivo dell'uso di questi. Ciò perché il sistema digitalizzato è una buona soluzione rispetto a taluni svantaggi che si presentano con il sistema cartaceo. Infatti, i buoni pasto elettronici sono strumenti che agevolano la gestione di pagamenti e incassi

Comma 678 “Web Tax”

Si introduce un' imposta sui servizi digitali del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali, realizzati da soggetti che esercitano attività d'impresa. L'imposta si applica sui quei ricavi realizzati nell'anno solare, a decorrere dal 2020.

Non si considerano servizi digitali:

- La fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
 - la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire: i sistemi dei regolamenti inter-bancari o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistemati;
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- le sedi di negoziazione all'ingrosso;
- le controparti centrali ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle
- transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività.

Per ciò che concerne l'identificazione del criterio per effetto del quale il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato, si deve fare riferimento all'indirizzo internet IP (di protocollo) del dispositivo stesso oppure ad un altro sistema di geolocalizzazione.

Nel caso in cui un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi che derivino dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di questi servizi collegata al territorio dello Stato

I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello considerato, i medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti allo stesso gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

Si prevede la nomina di un rappresentante fiscale per l'espletamento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali per quei soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, con cui l'Italia non ha realizzato un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.

I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni necessarie.

La UIL sostiene fortemente l'introduzione nel nostro Paese di una Web Tax, o imposta sui servizi digitali. Come noto, già con la Legge di Bilancio 2019, era stata introdotta una web tax che prevedeva un'aliquota del 3% sui ricavi percepiti da determinati soggetti. Tuttavia, a causa della mancanza dei decreti attuativi, la web tax non è stata introdotta nel sistema, rimanendo inattuata.

Positiva l'effettiva introduzione nell'ordinamento di un'imposta sui servizi digitali.

Il problema maggiore della digital economy è definire il principio della stabile organizzazione, perché ad oggi ancora non si riesce a cogliere né catturare la ricchezza generata dai beni immateriali, mentre è fondamentale assoggettare a tassazione i redditi delle società transnazionali nel Paese in cui il valore viene creato.

Tuttavia, sulla web Tax è necessaria una cooperazione tra l'Italia, l'Europa ed altri organismi internazionali, così da contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale che coinvolge questo settore.

Pertanto, l'Italia e l'Europa devono andare avanti con determinazione, perché è doveroso assoggettare alla dovuta tassazione il fatturato, anche se prodotto sul Web, laddove sono realizzati i profitti.

Gli Stati membri dell'Europa devono tassare i profitti dove sono generati, malgrado le aziende digitali non abbiano una presenza fisica nel loro territorio. Tutto ciò è necessario sia per contrastare la crescente evasione ed elusione dei colossi del settore, che per riportare equità e concorrenza.

Comma 679 “Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito”

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241.

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Comma 682 “Analisi del rischio”

Per le attività di analisi del rischio, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/ 679, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

- le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti previsti dal regolamento europeo in materia di privacy, così da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico
- le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, il trattamento è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati prima della valutazione di impatto di cui al comma.

La Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle inter-conessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

L'analisi del rischio, con riferimento all'anagrafe dei rapporti finanziari è una misura molto importante, poiché la sua effettiva attuazione può rappresentare una svolta nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale.

Infatti, da tempo la UIL sottolinea l'importanza dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, un organismo che costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, con lo scopo di rendere maggiormente efficiente l'attività di controllo in ambito fiscale.

Tuttavia, malgrado il potenziale di questo strumento, ad oggi, essa è rimasta perlopiù inutilizzata, non potendo svolgere concretamente il proprio compito nella lotta all'evasione fiscale, mediante controlli ed accertamenti di natura fiscale.

La principale ragione per la quale l'Anagrafe dei rapporti finanziari è stata ed è poco utilizzata sino ad ora, risiede nel fatto che non sia stato ancora trovato un pieno bilanciamento di interessi tra la tutela dei dati dei contribuenti, tra il garante della Privacy, che tutela anche i dati finanziari, ed un corretto utilizzo di tale strumento.

Da tempo la UIL ritiene possibile l'uso effettivo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, senza che avvenga alcuna violazione della normativa sulla privacy, per effetto dell'innovazione tecnologica che investe la materia. Infatti, il nostro sistema di controlli fiscali sembra essere già caratterizzato da tecniche all'avanguardia che consentono livelli di anonimizzazione precisi e protocolli adeguati per la segretezza dei dati sensibili dei contribuenti. Non a caso, l'Agenzia delle entrate, previa pseudoanonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, per individuare criteri di rischio evasione rilevanti.

Importante che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, il trattamento sia oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Oltre a ciò, si ribadisce che nella valutazione d'impatto siano indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Come Uil sosteniamo fortemente l'utilizzo del patrimonio informativo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, così da contrastare più efficacemente l'evasione fiscale: un male endemico per il Paese ed un vulnus per la democrazia italiana. Pertanto, l'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, assieme alla misura contenuta nella Legge di conversione del D.L. Fiscale, che prevede un'implementazione delle risorse professionali dell'Agenzia delle entrate, sono importanti soluzioni per combattere seriamente l'evasione.